Tovanelle

N. Talamini

MEMORIA SULLE TOVANELLE

Fa 16.3.3
(xxi H 9 M4)

MEMORIA SULLE TOVANELLE

DI

No To

Belluno, Ottobre 1872. — Tipo-Litografia di A. Guernieri.

MEMORIA SULLE TOVANELLE

La questione delle Tovanelle si deve considerare sotto il duplice aspetto, materiale e morale. Nei riguardi materiali merita tutto l' interesse, e per la loro estensione di 8989 pertiche, e per la floridezza ed entità del bosco; avvegnacchè, volendo prescindere anche dalle piante di alto fusto, solamente dal bosco ceduo, tra carbone e combustibile, si potrebbe attualmente ricavare dalle 120 alle 130 mila lire italiane. La loro importanza fu sinora disconosciuta ed ignorata.

Ma la causa è più interessante ancora, senza confronto, dal lato morale, in quanto che involge la questione della validità o meno di tutti gli atti del patrio governo: di quel tesoro di senno e di leggi che regolarono la contrada per lo spazio di tre secoli, e la mantennero libera e signora di se medesima; di quei Libri che sono il codice e la base come dei diritti, così delle proprietà pubbliche e private, e che furono sempre in tutte le contestazioni e liti, prima della caduta del reggime patrio e dopo, interrogati e riconosciuti come fonti di piena fede; onde le Tovanelle messe a fronte di questo patrimonio di civile sapienza, sacro ed inviolabile, legatoci da' Padri nostri, vanno poste in seconda e terza linea — in quanto che l' esito contrario implica la decapitazione morale del Cadore antico, ed impedisce la ricostituzione del nuovo.

Se pertanto è cómpito imprescindibile d' ogni figlio di conservare e rivendicare l' eredità degli avi, e più ancora i documenti storici ed i diritti di famiglia, altrettanto incombe di fare al Cadore, informato ed animato dai principii de' Padri nostri, i quali non si peritavano di vender il vendibile per salvare e proteggere i propri diritti, profondamente convinti che, coll' abbandono o perdita dei medesimi, va pure la dignità, l' onore tutto, ed il paese segna per sempre la sua decadenza.

Per la qual cosa importa moltissimo di metter in rilievo la posizione, onde la contrada si formi una idea chiara, precisa e sicura in argomento; e se la parte giuridica e legale e la pertrattazione della lite è di assoluta spettanza dei causidici, la parte informativa d' altronde è dal pari necessaria, avvegnacchè l' argomento impegna per le sue precedenze e conseguenze l' amor proprio e l' avvenire della patria nostra.

Le Tovanelle, bosco e pascolo, furono date in locazione o proroga di tempo in tempo e a diversi. Così nel 1641 ed in seguito furono affittate a Stefano Campelli di Longarone; nel 1742 a Gio. Maria Girardis di Valle sino al 21 Settembre 1791; e nel 23 giugno 1780 ai Signori Francesco e Nipoti Sartori di Longarone per anni 58, i quali doveano entrare al godimento delle medesime al termine della proroga in corso col Girardis, vale a dire dopo il 21 Settembre 1791, e duratura sino al 21 Settembre 1849: onde la proroga in discorso si concatena coll' antecedente, e un documento si lega coll' altro.

Però durante la Locazione in corso furono abusivamente messe all' asta per conto dei Sartori, e vendute per aust. Lire 50500 con contratto 28 Gennaio 1841.

L' intimazione pel rilascio e restituzione fu data ai 10 Gennaio 1848.

Dopo d' allora per istanza della parte avversaria che negava l' identità dell' immobile e dei confini, e limitava ad un brevissimo

spazio la grande estensione del Monte e Valli Tovanelle, quantunque nello strumento di compera fosse tutto precisato, superficie, confini e proprie denominazioni, venne ordinata l' ispezione; e questa fu eseguita ai primi di Agosto del 1870 a mezzo degli ingegneri Signori Giorgio Pagani-Cesa ed Antonio Frezza, coll' intervento del Sindaco di Pieve Dott. Cristoforo Vecellio, essendo impediti i nostri Avvocati, e col concorso dei più vecchi di Ospitale: e tutto fu a colpo d' occhio messo in chiaro ed accertato.

Poi la parte convenuta domandò l' ispezione e giudicio calligrafico dei Libri Comunitativi e specialmente di quello che contiene — l' atto della Locazione ai Signori Sartori 23 Giugno 1780 — e qui sta il guaio e l' equivoco, avvegnacchè la sentenza è fondata essenzialmente su questo.

Per la qual cosa tornerà opportuno di render di pubblica ragione la sentenza e, dopo le osservazioni particolari sulla medesima, esporre l' indole e il carattere dei Libri della Comunità col trasunto della perizia calligrafica, onde dedurre la loro solida e piena validità. E certamente, ove questa si metta in dubbio, bisognerebbe conchiudere che non esistono più documenti.

SENTENZA E MOTIVI

Visto il Contratto 28 Gennaio 1841 sub. 1, col quale i convenuti Costantino e Girolamo Costantini acquistavano da Francesco e fratelli Grini Sartori fu Pietro per il prezzo di a. L. 50500 il bosco e montagna di Tovanella colle varie altre speciali denominazioni, come viene indicato in quel documento che ne precisa anche la superficie ed i confini:

Osservato che tale compra-vendita, regolarmente sancita dall' autorità tutoria per conto dei minori alienanti, verificavasi col mezzo di esperimento d' asta pubblica preceduta da inserzione di editto nella *Gazzetta di Venezia*, e che nessuno è insorto a fare opposizione o ad accampare pretese sopra gli immobili subastati;

Osservato che il possesso degli impetiti si basa a questo titolo oneroso, che essi pagarono un prezzo superiore anche a quello di stima, che gli immobili erano allibrati nei registri del Censo alla Ditta dei Venditori con passaggi, sempre in testa di quella famiglia, che rimontano fino all' anno 1810 e senza annotazione qualsiasi da cui dedurre che non fosse piena la proprietà degli intestati, e che inoltre gli immobili erano affetti da vincoli ipotecari a peso dei venditori;

Osservato per tutto questo che il possesso dei Conv. è di tutta buona fede, e che a senso del § 313 del Cod. Civ. essi non potrebbero obbligarsi a produrre il titolo di proprietà dei loro autori sui beni in contesto;

Osservato che, esercitandosi dalla parte attrice l' azione vendicatoria le s' incombeva di fornire la piena prova sugli immobili libellati, e che tale prova non fu da lei raggiunta nè colla esibizione del Contratto che nomina di locazione sub *a*, nè col riferirsi alle disposizioni dello Statuto Cadorino, giusta il quale i boschi, siti in Cadore ed appartenenti alla Comunità Cadorina, non potevano da questa alienarsi;

Osservato infatti che pelle risultanze della instituita perizia calligrafica resta assai dubbia la verità della pretesa locazione 23 Giugno 1870 sub. *a*, colla quale i Sindaci della Comunità Cadorina avrebbero conceduto a Francesco e Nipoti Sartori, verso un determinato compenso, di poter recidere piante di ogni sorta nel bosco Tovanella, durante il periodo di anni 58 decorribili da 23 Sett. 1791;

Osservato che troppo vaghe e generiche sarebbero le disposizioni dello Statuto Cadorino, cui si richiamano le attrici perchè solo in base alle stesse si possano conoscere quali fossero gli appezzamenti di bosco riservati: oltre di che dagli allegati di duplica emerse come il principio di non alienare i boschi andasse soggetto ad eccezioni, e che non furono il caso di cessioni di boschi fatte dalla Comunità così a corpo morale come anche a privati;

Osservato che non resta in qualsiasi modo esclusa la sussistenza di un titolo, in forza del quale gli autori dei convenuti sieno diventati legalmente proprietari degli immobili in questione, e non fu dimostrata la impossibilità che alla locazione del 1780 sub *a* (anche ritenuta la verità della medesima) abbia susseguito un atto di vendita;

Osservato che la sussistenza di un titolo si deve anzi supporre, se nell' anno 1810 sono stati intestati come proprietari del bosco Tovanella nelle tavole Censuarie con acquiescenza delle Comuni attrici, le quali devono esserne venute a cognizione se non altro dal fatto che le imposte non venivano da loro pagate;

Osservato che nessun passo o reclamo hanno fatto le attrici, nemmeno in occasione del censimento generale le cui pratiche avvennero colla massima pubblicità: locchè rende inverosimile che esse abbiano conservata fino a quell' epoca la proprietà degli enti, che solo dopo il decorso di tanto tempo si ricordarono di rivendicare;

Questi soli riflessi trattandosi di semplicissima questione conducevano la Pretura alla rejezione del libello, nè le fu d' uopo di occuparsi della opposta eccezione di prescrizione su della singolarità con cui si formulava il petito cioè per tre domande distinte e diverse, lasciando al Giudice di ammettere o l' una o l' altra a seconda della difesa che avrebbero fatta i convenuti. Del pari tornava superfluo di notare l' errore occorso nella petizione e posto in essere dalla perizia superlocale, che insieme agli immobili che sarebbero contemplati dalla asserita locazione sub. *a*, se ne chiesero degli altri che non potevano con quelli confondersi.

Parve però giusto di compensare le spese di causa, sia per la speciale importanza della questione, sia perchè non essendo stato prodotto dalla parte convenuta il titolo di proprietà dei suoi autori, non può dirsi che la domanda fosse infondata e di mala fede, tanto più che in qualche modo l' azione sarebbe stata favorita dalle sopravvertite discipline dello Statuto del Cadore.

Pieve di Cadore li 10 *Luglio* 1871.

IL PRETORE

OSSERVAZIONI

La sentenza, non potendosi accampare la prescrizione, si basa su questi due punti: il primo, che stabilisce un possesso di buona

fede, onde i convenuti si ritennero disobbligati dal presentare il loro titolo di proprietà; e il secondo, che i documenti esibiti dagli attori non raggiunsero la piena prova. — Ora esaminiamo partitamente l' uno e l' altro.

L' intestazione senza il suo titolo relativo non ha mai fatto prova di proprietà, come lo dichiara la legge, e solo serve di base per l' esazione delle imposte; d' altronde l' usufruttuario è tenuto al pagamento delle medesime, e quindi può, secondo le circostanze, inscrivere l' ente al suo nome.

La vendita all' asta non può trasferire che i diritti posseduti dall' alienante, e tenuta in sede onoraria esige il trentennio coi privati e il quarantennio coi corpi morali per garantire la proprietà. Questi diritti poi nel caso nostro concreto sono determinati e limitati dall' atto di Locazione o proroga per il corso di 58 anni, e dal Contratto di pegno colla riserva della ricupera per parte della Comunità, cesso agli alienanti stessi dal Parroco De Vido; onde non essendo per questo nè potendovi essere la buona fede ne' venditori, questi non potevano trasmetterla ne' compratori.

È d' altronde assioma giuridico, che la sola buona fede non basta per acquistare la proprietà; ed è soltanto possessore di buona fede colui che ha un titolo capace di trasferire il dominio dell' ente, quando questo avesse appartenuto a chi lo cesse.

Ma che la parte convenuta non possegga titolo di sorta lo prova il fatto, che questo non fu mai prodotto in causa e che l' altra sostanza degli alienanti fu in seguito colpita da ipoteca per assicurare l' acquirente, nè mai venne svincolata; e in terzo luogo, che il detentore attuale per mancanza di ogni titolo passò ad una Convenzione colle Comuni attrici – nel 1849 – e nel 1863 propose loro una transazione che fu rigettata dalle medesime.

Senza un titolo non è possibile buona fede, o la si fonda meramente sul nulla.

Per ultimo giova notare, che ogni acquirente prima di tutto esige dal venditore il titolo di proprietà: altrimenti il suo acquisto è sempre precario, mal sicuro e mai di buona fede, perchè senza la sua base, come chi volesse erigere una fabbrica senza le fondamenta. E molto più il Costantini doveva esigerlo, perchè il primo indizio di possesso per parte dei Sartori non data che dal 1810; che se ciò non ostante esso devenne alla compera, bisogna osservare

che il taglio rilevantissimo del bosco in proroga e il diritto al rimborso in forza del pegno non solo mettevano il medesimo al coperto d' ogni danno e pericolo, ma gli davano un civanzo notabilissimo sul prezzo dell' acquisto di a. L. 50500, come vedremo in seguito.

La Comunità forte del suo diritto nè poteva, nè doveva fare la dimanda del rilascio che verso il termine della Locazione, come la fece in tempo utile, tanto più che ogni Atto di pegno o vendita fu annullato per decreto Prefettizio 17 ottobre 1808.

L' asta d' altronde non poteva innovare, nè menomare i diritti spettanti alla Comunità - e sarebbe cosa strana affatto in diritto che si avesse a ritener valida la vendita o cessione di una cosa che si tiene solo in pegno od affitto, per l' assioma che *quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*, poi per l' altro: *acta inter duos tertio nec prosunt, nec nocent*, e da ultimo che *semel dominus, semper præsumitur dominus.*

Nè deve sorprendere alcuno il ritardo della disdetta, ove si consideri che questo provenne unicamente dalla circostanza che, sciolta la Comunità nel 1806 e 1807, il Paese non ebbe più rappresentanza alcuna, onde la mancanza fu dell' autorità tutoria e non del pupillo. Arrogi a questo il fatto che il Cadore in causa d' una contestazione sorta per una casa venne a conoscenza dei propri diritti solo nel 1834 e prese la deliberazione di rivendicarli, come fece della Praducchia. E se non dimandò prima la restituzione delle Tovanelle, di Gogna e Rinaldo ecc., la colpa, qualunque sia stato il motivo, non è delle Comuni, ma unicamente de' loro avvocati.

Ma vi hanno altre ragioni intrinseche.

I boschi della Comunità non si potevano alienare in modo alcuno a foresi, bensì assegnare alle Comuni comproprietarie, e ciò per la triplice ragione:

1. Perchè per legge fondamentale dello Statuto, i boschi sono e devono essere degli uomini del Cadore e non di alcun altro; ed era vietato per legge possedere agli esterni in Cadore, e quindi al Cadore di alienare.

2. Gli uomini della contrada essendo investiti dei boschi, questi non si possono confondere ne' loro effetti colle altre proprietà private; ma portano con se e ritengono la natura e condizioni del feudo, per cui il detentore è sempre obbligato a presentare il suo

titolo di acquisto: ed ogni vendita è illegale senza un Atto pubblico e formale degli aventi diritto come della sanzione superiore. Ed appunto in forza di queste ragioni la Prefettura con Decr. 8 Ottobre 1808 annullava ogni Atto di vendita o pegno in proposito; *perchè cosa contraria alle vigenti massime del Consiglio ed ai principii di giustizia*, avvegnacchè beni di tutti gli uomini del Cadore, quantunque si trattasse di debiti da pagare contratti specialmente per le tasse di guerra e che ammontavano a circa V. L. 300 mila.

3. Il territorio cadorino fu sempre gelosamente conservato e difeso; e i suoi confini furono più volte consecrati e suggellati da lotte secolari e dal sangue. Basta conoscere per poco lo spirito di quei tempi e la storia locale per conchiudere che era moralmente impossibile ogni alienazione esterna per introdurre foresi in casa propria, non altrimenti che una Nazione nel suo grande cedesse altrui alcuna delle sue provincie; onde non avvenne mai che la Comunità del Cadore alienasse o potesse alienare a foresi, bensì assegnare di tempo in tempo ai Comuni, alle Regole, alle Chiese i boschi secondo i loro bisogni speciali di ponti, strade, fabbriche ecc. a sostegno del pubblico e del privato, non potendo mai quello che del Cadore esser d'altri che del Cadore stesso.

Dopo l'ispezione dei confini e superficie delle Tovanelle, la parte avversaria chiese la perizia dei documenti offerti dagli attori, comprovanti il nostro pieno diritto; perizia che fu eseguita dai calligrafi De Pluri e Bucchi, della quale daremo un sunto.

Prima però tornerà opportuno di premettere alcuni cenni sulla forma e costituzione del nostro Governo, come pure sui principii che devono servir di base e criterio per giudicare e pronunciare sul valore dei Libri prodotti in giudizio.

Il Governo del Cadore era un Governo indipendente ed a sè, che si reggeva col proprio Statuto nelle cose interne, sotto l'alto dominio di Venezia. Il Paese avea un Consiglio che formava il corpo sovrano, composto di trenta membri con potere legislativo in tutto ciò che concerneva l'azienda interna; e la parte esecutiva delle delibere era affidata a due Sindaci che si eleggevano ogni anno.

Il potere giudiziale era separato dall' amministrativo; i processi civili venivano iniziati dai singoli Ufficiali dei dieci centenari in cui era divisa la Contrada, e terminati dal Vicario col loro concorso; i criminali poi erano condotti dall' istesso Vicario assistito da quattro Consoli del luogo ed eletti dal Consiglio ogni anno, ossia dal Consolato. Il Vicario durava in carica un triennio, dopo il quale veniva sottoposto a pubblico sindacato.

La Rappresentanza del Paese locale nominava il suo Cancelliere che doveva essere un pubblico Notajo; e questa carica era annuale, biennale, triennale, quinquennale o decennale a piacimento del Consiglio che lo riconduceva o meno. Officio del medesimo era di scrivere tutto ciò che si fosse trattato o che appartenesse al reggime, di minutare le delibere e di riportarle in libro apposito, o immediatamente o di tempo in tempo a piacimento e secondo il mandato della Comunità, di propria o d' altra mano sotto la sua responsabilità. Era inoltre in facoltà dello stesso Consiglio di autorizzare o meno, dopo un pubblico esame, gli aspiranti al Notariato ad esercitare le loro funzioni.

Ciò premesso veniamo al caso nostro.

Ogni governo a sè ed indipendente forma le sue leggi e legalizza i propri Atti secondo le norme prefisse o le consuetudini; onde un altro reggime che gli succeda non potrà mai nè convalidare nè invalidare le sue deliberazioni, nè sentenziare applicando il proprio codice e le nuove sue leggi; e ciò per la grande ragione che tanto le leggi come i governi non hanno forza retroattiva, nè possono imporsi ad altri governi; epperò tutti gli Atti devono essere giudicati secondo i tempi, i luoghi, le consuetudini dello Stato, sotto il quale furono fatti e sanzionati. A conferma di questo vero sta l' assioma giuridico: *locus regit actum;* e l' altro: *regio facit jus.*

In secondo luogo non bisogna confondere gli Atti notarili cogli Atti ufficiali ed amministrativi propri di un governo, gli Atti tra privati e privati e tra governo e particolari; perchè se nel primo caso si richiedono tutte le formalità volute dalla legge per convalidarli, nel secondo bisogna stare alle consuetudini. E quindi se al locatario era da consegnare il Contratto notarile, al governo stipulante e concedente bastava registrare il medesimo secondo l' uso di pratica nel libro delle Parti.

Ora passiamo ad esaminare sulle traccie della perizia calligra-

fica la collezione dei Libri presentati in giudizio, libri che contengono le Parti consiliari ed altri Atti e Provvigioni risguardanti l' ordinamento e l' amministrazione politica, ecclesiastica, economica ecc. del Cadore dal 1513 al 1791, essendo i documenti anteriori stati distrutti dalle invasioni teutoniche.

I criterî per istabilire con sicurezza la loro autorità o meno si basano principalmente sulla consuetudine del governo locale, e questa nel caso concreto conta tre secoli e data dal primo Atto consiliare del 1513 sino all' ultimo; nè mai si accostumò in tutto questo frattempo di apporre frontespizî, timbri, suggelli ecc.

Diffatti il primo e secondo volume, tranne gli ultimi quaderni del secondo, stando alla dichiarazione in calce della delibera 26 9bre 1560, furono trascritti da Tito Toma Vecellio, che era il quindicesimo Cancelliere, e da Scipione suo figlio; e la perizia calligrafica concorre a confermare l' asserto stesso per la conformità dei caratteri. Ora questi Atti, trasportati in libro 47 anni dopo, costituirono il fondamento e furono la pietra angolare del nostro edificio nazionale; e sono l' origine e la garanzia del diritto pubblico e privato, e contengono i titoli delle proprietà specialmente dei Comuni e delle Chiese colle loro confinazioni relative; in una parola furono il codice del Paese, secondo il quale veniva regolata sotto ogni riguardo tutta l' Amministrazione cadorina.

Nel III. libro dal 1581 al 1597 vi si riscontrano i nomi di dieci notaj chiamati ad estendere le parti in luogo del Cancelliere assente, i quali vergarono le delibere e le firmarono di proprio pugno e carattere: ma tanto i contesti quanto le firme, secondo il giudizio calligrafico, sono di una sola e medesima mano, quantunque esprimano nomi diversi. E da ciò il fatto positivo e palmare che l' ammanuense, riportando l' Atto in libro, trascriveva fedelmente e contesti e firme, e così veniva a legalizzare e rendere ufficiale l' Atto stesso.

Nel IV. libro nulla vi ha da rilevare, se non che le trascrizioni compariscono di varie mani. E nel V.° dal 1626 al 1630, si legge: *Ego Titianus Soldanus reg.;* ed in seguito al foglio N. 27, *Titianus Sold. et Cancel. ex Autentico sibi exhibito registravit.* Di fronte a questa firma, si trova dello stesso carattere

(*Locus Sigilli* / *St. Marci*)

Poscia a tergo del foglio N. 124 in calce scorgesi la firma ed indicazione seguente:

Titianus Soldanus Not.us et Magni.æ Comunitatis Cadubri Cancellarius omnia acta Mand.° Magn.ci Consilii scripsit et in hoc libro registravit in fidemque se sub spt.

Nel VI. libro dal 1630 al 1642 al foglio 70 a tergo leggesi la firma colla dichiarazione seguente:

Titianus Soldanus Mand.° Magn.ci Consilii scripsit et registravit; e più sotto al foglio 83:

Titianus Sold.us et Co.is (Comunitatis) Cancellarius Mand.° Magnifici Consilii scripsit et registravit.

Nel VII. delle Parti dal 1643 al 1661 nulla si riscontra da notare.

E nel VIII. dal 1661 al 1681 si legge quanto segue: « *Osvaldo* « *Soldano Canc.e della Magnifica Co.ità di Cadore le cose contenute nel* « *presente libro principiante al foglio* 87 *ha fedelmente di propria et* « *altrui fedel mano da' suoi autentici copiato* ». Questa dichiarazione sta in armonia col fatto, che il prefato Osvaldo fu nominato Cancelliere per anni tre unito al padre a condizione di fare il repertorio di tutti gli Atti della Cancelleria.

Da tutte queste dichiarazioni emerge la prova intrinseca del loro carattere ufficiale; perchè queste registrazioni essendo state eseguite d' ordine e per mandato del gran Consiglio in sostituzione delle minute, sono e devono ritenersi in fatto l' uniche legali e di piena autorità e tengono il luogo degli stessi autentici ed originali e fanno fede eguale.

Nel libro dal 1668 al 1699 le trascrizioni sono di *sei* mani diverse, e non si riscontrano in esse nè la firma, nè il nome del Cancelliere, quantunque di quel tempo occupasse tal carica Osvaldo Soldano e la tenesse fino all' anno 1702 in cui mancò.

Quindi è incontrovertibile il fatto: I.° che la firma del Cancelliere non era necessaria per convalidare gli Atti; II.° che la trascrizione delle Parti poteva farsi non dal solo Cancelliere, ma da altri scrivani di sua fiducia, o coadiutori o appartenenti all' ufficio.

Ma tralasciando per amore di brevità gli altri due libri, passiamo ad esaminare l'ultimo dal 1 Luglio 1769 al 1 Luglio 1791, il quale contiene la Parte presa dal Consiglio della proroga delle Tovanelle colla relativa votazione; indi alla pagina 60 l'Atto della medesima.

Le scritture e le sottoscrizioni contenute in questo volume dal foglio 1 al foglio 84 sono di uno solo e medesimo carattere giusta la perizia calligrafica; e le diverse firme esprimenti Egidio Giacobbi Cancelliere non sono di Egidio Giacobbi, ma di quella stessa mano che scrisse i contesti — come ebbero a rilevare i periti dagli esami e confronti dei Contratti 28 Maggio 1786, ed 8 8bre 1788, stesi dallo stesso Egidio Giacobbi, ed esibiti dall'Archivio Notarile di Belluno.

I cinque fogli di mezzo e la metà tergo del sesto, che datano dal 1785 sono, come porta la firma stessa, di pugno di Gio: Lorenzo Giacobbi Cancelliere; perchè della stessa mano che vergava gli Atti notarili ed originali 9 Marzo 1793 — e 18 Marzo 1797 — come pure la mano la quale stese i medesimi, è quella stessa che fece la copia originale, ed autentica del Contratto in Causa 23 Giugno 1780.

Gli ultimi fogli sino alla fine del libro sono di quello stesso che scrisse le Parti dal 1 foglio al foglio 84.

Per ciò poi che spetta al libro in generale, i periti atteso il metodo e la forma della *scritturazione* stabilirono che *esso appartiene allo scorso secolo,* lo che prova *indubbiamente l' antichità del documento;* e che è da escludersi assolutamente l'idea che questo sia surrogato ad altro libro.

In secondo luogo è d'avvertire che le Parti di questo volume dal 1 all'84 foglio, essendo tutte di una sola e medesima mano giusta il giudizio calligrafico, o sono valide tutte o nessuna.

DOCUMENTI

Premessi i debiti appunti sulla Sentenza e motivi come pure l'esame calligrafico dei Libri Comunitativi, passiamo ora alla seconda parte, vale dire ai titoli comprovanti il nostro pieno diritto.

Il primo documento è la Parte presa nel gran Consiglio di accordare in proroga le Tovanelle per anni 58 alli Signori Zio e Nipoti Sartori, e questa, essendo Atto ufficiale ed in Libro ufficiale, fa piena prova, e tuttavia non fu neppure accennata nella Causa.

Die 21 *Junii* 1780 *in Magno Cadubrj Gen.li Cons.o*

nel qual giorno, dopo due delibere, si legge:

« Anderà parte che resti accordata agl' Ill.mi Signori Zio e Nipoti « Sartori la proroga dei boschi di Tovanella per anni cinquantaotto, « coll' esborso delle L. 8000.: — da essere immediatamente impie- « gate nell' affrancaz.e dei Livelli passivi, che sono al maggior censo « a peso di questa Co.ità; con facoltà ai SS. Sindaci di rilasciare « l' instrom.to in forza di d.ª proroga d' anni 58 dopo la corr. »

Prò 23 — C. 4.

Nel giorno 22 vi sono altre dodici Parti senza alcuna firma, l' ultima delle quali accorda l' investitura dell' acqua del Rin di S. Pietro ad uso di pesca al Sig. Sindaco Bortolo De Pol ed eredi – con voti – Prò 27 – C. 00.

Nel giorno 23 si trova l' Atto stesso della locazione, Atto che richiama l' antecedente del Girardis *con tutti li patti, modi e condizioni della precitata.*

« Nel N.me di Xristo Salvator n.ro Amen. L' anno di n.ra Sa- « lute 1780 Ind. XIII. giorno di Venerdì li 23 del Mese di Giugno « in Pieve di Cadore, e nella Cancell. pre.n. etc.

« Gl' Ill. SSig. Sindaci attuali di questa Mag. Co.ità Gio. Gia- « cobbi e Bortolo De Pol qui p.nti in ordine a facoltà impartitali da « questo Gen.le Cons., con pub.ca parte che sarà qui sotto registrata, « per loro e successori e per detta Comunità danno, locano ed in « proroga liberamente trasferiscono agl' Ill.mi D. Francesco e Nipoti « Sartori di Longarone qui pre.nti e per no.e d' essi eredi e succes- « sori loro stipulante, ed in Proroga conducente e ricevente Sig. « Pietro q. Tomaso Gregori di loro Agente tutti li boschi da foglia, « Dassa, e Zema situati nella Valle di Tovanella Distretto di questa « Provincia, di r.one d' essa Co.ità tra li loro confini. E questi per « due proroghe che portano anni cinquantaotto, da principiarsi dopo « la proroga corr. fatta al S. Gio: Maria Girardis l' anno 1742 18 « Giugno e passata poi in d. Ill.mi SS. Sartori, cosicchè la pre- « sente proroga d' anni 58 avrà a principiare li 21 7bre dell' anno « 1791 e verrà a terminare li 21 7bre dell' anno 1849 con facoltà

« a detti Ill.mi SS. Sartori, loro eredi e successori poter durante la « p.nte proroga e locaz. far tagliar ogni e qualunque sorte di bosco « ed arbore in essa Valle sì da foglia che da Dassa e Zema niente « eccettuato ad arb. loro senza alcuna contradiz. — Con facoltà di « far condurre la mercanzia all' acqua e dove li sarà di piacere, « comodo ed utile, tanto col mezzo di Stue e Risine, quanto di « Strade e Ponti potendo fare in ogni luoco a loro comodo anco « Prese, Casoni e ciò ch' occorresse per la facitura ed estraz. della « mercanzia, che di tempo in tempo sarà fatta, e con tutti li patti, « modi e condizioni della precitata corr. Locaz. A contemplazione « della qual Proroga, e p.nte Locaz. li preittati SS. Sartori col mez- « zo dell' accennato loro Agente hanno esborsato ai pred. SS. Sin- « daci la somma di L. 8000: — ottomille nella valuta qui sotto no- « tata alla presenza di me Cancell. e Testimonj: somma accordata « dallo Spe. Cons. e della quale gl' anted. SS. Sindaci in no.e della « Comunità si chiamano intieram.te paghi, contenti e sodisfatti pro- « mettendo per loro successori e per detta Comunità osservar ed « inviolabilmente mantener la prente Locazione sott' espressa obbli- « gaz. di tutti gli altri Boschi e Beni d' essa Co.ità, in ogni più « valida forma.

Esborsati Zecchini N. 363 . . L. 7986: —
Moneta . . . . . » 14: —

Sommano L. 8000: —

« Pre.nti li SS. Stefano q. S. Benedett' Antonio Pellizzaroli di « S. Stef. di Comelico, e Girolamo q. S. Nicolò Puppi di Perarollo « Testimoni rogati etc.

Egidio Giacobbi *Cancell.*

La presente copia concorda pienamente col Registro e Libro delle Parti consiliari dell' ex Comunità del Cadore da 2 Luglio 1769 a primo Luglio 1791 dal quale fu estratta; essendo conservato esso Libro in quest' Uff. Commissariale nell' Archivio apposito « Atti dell' Antica Comunità del Cadore.»

Dall' I. R. Commist. Distr. di Pieve di Cadore
Pieve li 30 *Settembre* 1853

Per il R. Aggiunto Dirig. in servizio
Il R. Alunno di concetto
PALATINI

La parte avversaria — non potendo negare anzi dovendo ammettere per ufficiali, e quindi di piena fede i Libri offerti in Causa — prese per mancanza d' ogni ragione o titolo a cavillare sull'Atto in discorso, e ridusse il punto della questione in questa vertenza sovra una base falsa ed assurda, vale a dire a verificare mediante l' ispezione calligrafica se la firma dell' Atto fosse di Egidio Giacobbi, o meno, non sapendo distinguere anzi confondendo e prendendo l'Atto notarile da rilasciarsi alla parte per l' Atto amministrativo del governo — mentre nel primo caso erano incaricati i Sindaci di stenderlo con tutte le forme legali, e nel secondo era più che sufficiente di registrarlo come di pratica nei repertorii della Cancelleria con tutte le firme relative, come si fece; tanto è vero che sono dello stesso carattere del contesto non solo la sottoscrizione del Giacobbi, ma quelle pur anco dei due testimoni - rogati e presenti.

Il terzo documento si è la copia originale ed autentica del Contratto 23 Giugno 1780 e giudicata tale, come si è veduto, in forza dell' esame peritale e comparazione di caratteri; copia desunta dagli Atti dell' ex Comunità, tanti anni dopo il Contratto e durante la proroga in corso, colla propria firma da Gio : Lorenzo Giacobbi Notajo pubblico fin dal 26 Luglio 1764 — Cancelliere nel 1784 unitamente al padre giubilato *pro forma*, e solo nel 1790 per la morte del medesimo sino allo scioglimento della Comunità — e neppure questa fu ricordata nella Sentenza, quantunque di tutta fede.

(Soldi 5.) Copia (Soldi 5.)

Nel N.me di Xristo Salvator n.ro Amen

e quel che segue:

Indi in calce della copia fu registrata dallo stesso la Parte

Die 21 *Junii* 1870 *etc.*

Anderà parte etc.

Dagli Atti dell' ex Consiglio di Cadore ha desunto Gio. Lorenzo Giacobbi Cancell.

Però quello che più sorprende si è che un Contratto pubblico, di una proprietà pubblica, registrato in un Libro pubblico e fatto,

sotto gli occhi del popolo interessato e proprietario, dal suo Consiglio colla contemporaneità e coesistenza di tutto questo complesso e richiamo tanto circostanziato di cose e di persone — e che la copia portante in fronte due bolli del regno d' Italia — quindi fatta almeno 27 anni dopo l'Atto dell' affittanza in corso da chi fu in tutto questo intervallo di tempo il Vice-Cancelliere o Cancelliere della Comunità fino al suo scioglimento, sorprende dico che si possa tutto questo porre in contingenza.

In tal caso non resta che un solo passo da fare per metter in dubbio e negare l' esistenza del Governo stesso.

Dall' esame pertanto dei Libri Comunitativi emerge il fatto positivo ed incontrovertibile, che il sistema adottato dal nostro Governo e sempre continuato era di far riportare in volume apposito gli Atti Consiliari, i quali quindi formano nel caso nostro i veri originali ed autentici e tengono il loro luogo, perchè fatti d' ordine del Governo stesso e da lui riconosciuti: onde se le minute erano l' essenziale degli Atti, la registrazione e la messa nei pubblici repertorî costituivano il compimento e la ratificazione finale, in una parola la loro ufficialità; onde è un controssenso l' esigere d' avvantaggio ciò che fu reso inutile e fu ufficialmente sostituito, quindi questi Libri sono e servono di originali ed autentici, da cui le copie.

A tale proposito giova notare che è sorta questione fra giuristi se facciano più prova gli Atti registrati nei pubblici protocolli o le minute loro; stantechè se da un lato queste sono più attendibili, dall' altro possono scemare di autorità per le raschiature, aggiunte e pentimenti cui vanno soggette, prima nello estenderle e dopo durante la discussione.

Così era costume un tempo de' Notai di raccogliere in apposito volume i loro Atti, i quali quantunque vergati da altra mano nel loro Tabellionato fanno ciò nulla ostante piena fede come gli stessi originali.

Ma queste ragioni intrinseche e decisive hanno pure la loro conferma estrinsecamente nel fatto accertato e costante, che in tutte le controversie e contestazioni sia di proprietà, sia di diritti e di azioni di confini ecc., in mancanza d' altri titoli, si ebbe sempre ricorso a questi Libri, come a fonte giuridica ed ineccepibile del foro Cadorino tanto prima della caduta del Governo patrio, quanto dopo, come si è da ultimo verificato nella causa della Praducchia, nella lite tra il Comune di Ospitale e il Sig. Bortolo Costantini e nella vertenza tra Domegge e Vallesella — per il ponte di quest' ultima.

Ma oltre l' attestazione dell' autorità amministrativa, già riprodotta, vi ha la deposizione formale dei due pubblici funzionari ora defunti, Palatini e Genova, che questi e non altri sono i Libri della Comunità; vi ha finalmente la testimonianza e la fede di tutto un popolo che li ha ritenuti e li ritiene come il Codice sacro ed inviolabile delle leggi e provvigioni, e per questo depositati nel pubblico Archivio e gelosamente custoditi; nè in tutto il tempo della durata dell' antico reggime e dopo fino al giorno d' oggi, nessuno non si è non dico mai pensato, ma neppur sognato di metter in dubbio la loro piena fede dopo una prescrizione di tre secoli e mezzo.

Epperò non è punto da meravigliarsi se alla prima notizia della Sentenza la nostra popolazione si commosse, e rimase sbalordita non tanto per la Sentenza stessa, quanto al riflesso che la medesima annullava d' un tratto od infirmava tutti gli Atti dei Padri nostri e scalzava ed atterrava le basi del nostro diritto. — E veramente chiunque ha una stilla di sangue cadorino nelle vene e sente l' onore del Paese deve risentirsene. — Nè so che cosa potessero fare o dire in proposito i nostri Maggiori, se vedessero disfatto il fatto da loro e decapitato il loro governo secolare, il quale seppe far rispettare se stesso e le sue libertà in casa e fuori.

Ma oltre questi documenti vi ha da ultimo quello di D. Giuseppe de Vido, il quale cesse alla famiglia Sartori le Tovanelle stesse avute dalla Comunità a titolo di pegno, che ora si pubblica.

Numero 207.

REGNO D'ITALIA

Napoleone, per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia a tutti i presenti e futuri salute.

REGNO D'ITALIA

Questo giorno di Venerdì li 29 ventinove del mese di Gennajo anno Milleottocentotredici 1813 Regnando Napoleone

IMPERATORE, E RE.

Venuti a me Notajo del Vesco Agostino patentato dalla Municipalità di mia residenza il 14 Agosto 1812 al N. 12 li Sig. Sacerdote Giuseppe de Vido del fu Gio: Batta attualmente Parroco del Comune di Perarolo Distretto di Pieve di Cadore ivi domiciliato, e di mia conoscenza; e Pietro Grini del fu Francesco possidente domiciliato in questo Comune, e Cantone di Longarone a me cognito, i quali mi pregano di voler scrivere, e ricevere negl' Atti miei il presente loro Contratto in forza del quale il detto Sig. D. Giuseppe de Vido per esso, erede, da, cede, vende, e trasferisce al Sig. Pietro Grini per esso, ed Eredi comprante e ricevente

Tutti i diritti di Bosco, e fondo Boschivo, e Pascolivo sul Monte e Valli Tovanella posti nella Comune d' Ospitale, e Termine di Cadore verso il Confine del Territorio di Belluno tra Confini quali Bosco, e pascolo sono possessi ora dal Sig. Compratore in dipendenza, dalli rappresentanti suoi titoli e Contratti, e che si vanno a rializzarsi dopo il termine della locazione in corso, cioè col dì 21. Settembre 1849. quarantanove, e questi diritti sono quelli che pervennero nel Sig. Venditore in forza della Scrittura di cessione fattagli nel dì 11 9bre 1806. dalli Deputati d' allora dell' ex Comunità, e Consiglio del Cadore, che fu debitamente registrata all' Uff. di Pieve il 13 Febbrajo 1811. alla Sez. I fogli due Tit. II. pagando

L. 71.33, e pervenne del pari in lui l'azione del Sig. Fulgenzio Fiori pel suo dichiaro fatto dietro alla medesima Carta 11 9bre 1806 sotto il 13 detto, e con riserva del diritto di ricupera a favore delli rappresentanti la Comunità del Cadore, come fu pattuito da esercitarsi nel tempo, e ne modi voluti dalla Legge.

Il prezzo di questa vendita è stato fra le parti accordatamente fissato, e stabilito in Italiane Lire cinquemila settecento trenta, Centesimi settantasette, diconsi L. 5730.77. con reciproca rinunzia al benefizio di qual si sia stima fatta, e che si potesse fare, il pagamento delle quali avrà luogo rateatamente a tempo, e cogl'interessi, e come si dirà in appresso.

In forza della qual vendita il Sig. Venditore tramanda nel Sig. Compratore ciascuno per Esso Eredi la pienezza di quelle azioni, e diritti che in lui pervennero in provenienza alle citate due Scritture in una 11. e 13 9bre 1806. Ad aver, tener, goder, e disponere delli diritti, ed azioni stesse come gli piacerà investindolo di ogni sua rappresentanza, e ponendolo in ogni di lui stato, ed essere, dovendosi espressamente intendere dopo la pubblicazione del presente Istrumento divenuto il Sig. Grini nelle azioni, e ragioni del Sig. de Vido, il quale non potrà ne lui, ne suoi Eredi essere chiamato a rispondere per qualunque avvenienza e star dovrà per patto espresso, e sia, e s'intenda sempre ad utile, danno, pericolo, comodo, ed incomodo dell'acquirente senza immaginabile responsabilità, o manutenzione del Venditore dimodochè il Sig. Parroco consegnò alla mia Notaril presenza, e Testimoni il suo titolo 11 e 13 9bre sovranominato, onde possa di esso usarlo, e valersene in ogni tempo, e caso.

Il pagamento del prezzo consistente in L. 5730.77 convengono le parti che esso resti presso del Compratore a titolo di prestito ad interesse, come contemplano le vigenti Leggi alle seguenti stabilite condizioni di reciproca soddisfazione, cioè: il Sig. Grini assume di affrancare le suddette L. 5730.77 al Sig. de Vido, o chi in seguito lo rappresentasse a sua richiesta, e previo un preventivo avviso di Mesi tre, dopo però decorsi anni sei 6 da questo giorno, ed anco in due pari rate, e frattanto s'obbliga di corrispondere annualmente, e posticipatamente l'interesse del cinque per cento sulla Capital summa. Questa affrancazione dovrà esser fatta in tante buone valute sonanti di oro, ed argento non diffida-

te, ne proclamate al valor legale, e con dichiarazione, che tanto l' annuo affitto, quanto il Capitale dovrà esser sempre libero, ed immune da ogni, e qualunque peso, ed agravio che da qualsiasi Autorità fosse per esser imposto, rinunziando a tal oggetto il Sig. Grini per se, ed Eredi qualunque suffragio di Legge che potesse far effetto al contrario, e ciò per patto espresso, ed accordato, senza del quale, e senza le altre suespresse condizioni pos pattuite non sarebbe giammai condisceso il Sig. de Vido di accordare la vendita per le sole L. 5730.77.

P. GIUSEPPE DE VIDO
PIETRO GRINI

FORTUNATO BERGAMASCO *Testimonio*
MATT. del fu GIO. M. POLLA *Testimonio.*

DEL VESCO AGOSTINO di Valentino Notajo residente in Longarone

Li 13 *Febbraio* 1813 *Belluno.*

Registrato in libro del Reg. e che Sez. I. a fogli 8 N. 264.

Mandiamo et raccomandiamo a qualunque de' nostri Uscieri richiesti di dar esecuzione al presente Atto a tutti i nostri Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di prestar mano forte venendone legalmente richiesti ed ai nostri Reggi Procuratori presso le Corti ed i Tribunali di coadiuvare l' esecuzione.

In fede di che io Notajo sottoscritto ho apposto il segno del tabellionato a questa copia Autentica di prima edizione che rilascio al Sig. D. Giuseppe de Vido parte venditrice.

DEL VESCO AGOSTINO di Valentino Notajo residente in Longarone distretto di Belluno Dip. Piave attesto del fatto rogito, e dell' Apposizione del segno del mio Tabellionato a questa copia Autenticata d' Altrui manufatta, e colazionata li 18 Febbrajo 1813-tredici.

Questo Contratto prova: 1. l' esistenza della locazione o proroga contrastata; 2. che il Cadore fu sempre l' unico e solo proprietario tanto del bosco che del terreno contestato, e che l'iscrizione nelle tavole censuarie non poteva essere nel 1810 che di semplice

utilitario e nel 1813 a solo titolo di pegno; 3. il diritto riservato alla Comunità della ricupera, e quindi l' obbligo ai detentori del rilascio, tanto più che il cessionario De Vido o chi per esso non può contare un giorno solo di possesso per la disdetta data 18 mesi prima della scadenza della proroga stessa; 4. il pagamento del debito originario di 3800 it. L. e degli interessi al De Vido od a chi per Lui.

Questo rimborso è facilissimo, nè deve porre in apprensione alcuno: 1. perchè il ricavato annuale delle diverse malghe, dopo la scadenza della locazione nel 1849, spetta al Cadore al quale appartiene il terreno; 2. perchè l' incremento del bosco va aggiudicato, dopo quell' epoca, in parte al Cadore stesso per la sua proprietà e in parte al Costantini in ragione dell' importo del suo capitale.

Notisi poi, per tacere del resto, che nell' anno corrente fra taglie, squadrati ecc. si sono ritratti dalle medesime oltre sei mila tronchi, e che questi sono la ottava parte appena della merce d' alto fusto estraibile dalla foresta. Arrogi a questo il bosco di foglia, per carbone e legna, valutabile attualmente ad oltre 100 mila lire it.

Però se le Tovanelle nel 1849, fatto il taglio stipulato nella proroga e regolato dalle patrie leggi e consuetudini, fossero state retrocesse al Cadore, questi coi prodotti pascolivi e delle piante sì d' alto fusto che da foglia potrebbe a quest' ora aver affrancato la selva, soddisfacendo esuberantemente il detentore attesa la rara vegetazione della medesima.

Le Tovanelle sono e devono restare del Cadore, perchè i diritti d' un popolo non si vendono mai.

CONCLUSIONE

I Libri della Comunità prodotti nella Causa bastano a troncare recisamente, senza bisogno d' altre prove, la questione; perchè Libri d' un Governo, quindi di tutta fede ed autorità come gli stessi autentici ed originali. Però se non fosse stato lo scopo di illuminare il popolo, e di metterlo a giorno dello stato delle cose, sarebbe stato

inutile affatto dilungarsi in dilucidazioni ed accessori ulteriori, i quali, anzichè accrescer forza alle ragioni, forse la possono scemare, come cornice meschina d' un quadro bellissimo.

Cosa incredibile, ma vera! La foresta della Praducchia fu sempre del Cadore, dacchè fu Cadore, sempre goduta e data in proroga senza contestazione alcuna di proprietà e confini; eppure dal 1866 in poi si delira per imbrogliare ed appropriarsi un possesso, il quale conta la prescrizione di secoli; e tutto questo, che è un vero vituperio, per osteggiare la riunione della patria, e portare per ultima conseguenza lo smembramento e la disfatta del Cadore, di quel Cadore pel quale i nostri Padri non si peritarono di metter a repentaglio sostanze e vita; ma in tal caso non esisterebbe più proprietà.

Le nostre ragioni sulle Tovanelle sono chiare e lampanti come la luce del sole; e per infirmarle o negarle, farebbe mestieri di convenire che non vi sono più nè documenti, nè fede pubblica o privata al Mondo. Ma con tutto questo la prima sentenza ci fu contraria: e ciò pure all' intento di impedire l' istituzione del Consorzio pel quale si lavora e si lotta da ben dodici anni. Così le selve di Gogna, Popena, Rinaldo non sono ancora, dopo 36 anni di questioni, rivendicate.

Il magnifico Stabilimento Candidopoli, il primo del Piave ed indispensabile al Paese, perchè senza Seghe è tolta fin la speranza che possano introdursi altri Negozianti, ridotto di attivo passivo, fu sinora una specie di crittogama finanziaria delle Comuni, e con tante spese di manutenzione non si trova nello stato migliore.

Così le acque, sacra proprietà della Contrada perchè acquistata e suggellata dal sangue de' suoi figli e riconosciuta da tutti i governi, le acque che sono un annesso e connesso inscindibile ed inseparabile dai nostri boschi, come il ponte d' un fiume o la strada per condurre al mercato la merce, saranno sempre in pericolo senza il Consorzio, come casa senza padrone, come bandiera senza soldati, o fortezza senza mura, che le protegga e difenda.

Per tal modo non potendosi direttamente abbattere il Consorzio, lo si combatte indirettamente, suscitando ogni maniera di ostacoli e cercando di sperperare e distruggere la sostanza che è tutto; conoscendo per prova gli avversari che, unito il Paese, esso dispone di se, ed è; diversamente, comandano gli altri e non è; trafficato,

barattato, disonorato e perduto. Ma già il Consorzio si forma; il Popolo lo vuole, perchè quel che è, ha da essere, e quel che non è, non deve essere.

CADORINI!

Il momento è supremo e decisivo, avvegnachè si tratta di salvare il Cadore dei nostri Avi, salvando quel monumento di sapienza civile e di leggi raccolto in quei Volumi; di formare il Cadore attuale ricomponendolo a corpo e rivendicandone il patrimonio, e di creare il Cadore avvenire — e lasciarlo a' nostri Nepoti.

L' unità, l' associazione, le scuole han fatto l' Italia: l' unità le diede l' indipendenza e la signoria di se medesima; l' associazione la vita e il sangue nelle vene mercè la fusione degli interessi e dei cuori e l' incremento delle industrie e dei commerci; le scuole il lume per vedere e l' ali, come l' aquila, per volare. L' unità, l' associazione, le scuole devono rifare del pari il Cadore, la nostra patria, la famiglia dei Padri nostri, e chi le osteggia è un figlio infedele di questa *terra fedelissima*, un anacronismo dell' Epoca, un' anomalìa dello spirito dei tempi, in una parola la negazione dell' Italia una e libera, gente del passato la quale non sa ancora di appartenere all' Italia e di avere una patria, e non le appartiene.

FINE

POSTE